

REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE
“Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra BCC 20/12/2011-20/12/2016 S.7 TV%”
Cod. Isin IT/000478247/7

Il presente regolamento quadro (il “**Regolamento**”) disciplina i titoli di debito (le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) che la Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo emetterà, di volta in volta, nell’ambito del Programma.

Le caratteristiche specifiche di ogni emissione di Obbligazioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**” o un “**Prestito**”) saranno indicate nel documento Condizioni Definitive, ciascuno dei quali riferito ad una singola emissione.

Le Condizioni Definitive relative a un determinato prestito obbligazionario saranno rese note entro il giorno antecedente l’inizio del periodo di offerta relativo a tale Prestito.

Art. 1 – Importo, valore unitario e taglio minimo delle Obbligazioni

In occasione dell’emissione di ciascun Prestito Obbligazionario, l’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l’ammontare totale del Prestito (l’“**Ammontare Totale**”), sempre espresso in Euro, il numero totale delle Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (“**Valore Nominale**”).

Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile.

Il taglio minimo sottoscrivibile e negoziabile sarà pari a Euro 1.000. Tagli più elevati del minimo saranno consentiti per importi multipli di Euro 1.000.

Durante il Periodo di Offerta l’Emittente, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, potrà aumentare l’ammontare totale del singolo prestito obbligazionario dandone comunicazione entro 5 giorni, con apposito avviso che sarà pubblicato mediante affissione nella sede sociale ed in tutte le filiali della Cassa, nonchè sul sito internet all’indirizzo www.cr-lavis.net; copia di tale avviso verrà contestualmente trasmessa alla CONSOB ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Prestito Obbligazionario verrà accentrato presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Via Mantegna 6, 20154 Milano, ed assogettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento congiunto CONSOB/Banca d’Italia del 22 febbraio 2008.

Art. 2 – Collocamento

Gli investitori potranno aderire al Prestito Obbligazionario sottoscrivendo l’apposita modulistica a disposizione presso la sede e le filiali della Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo.

L’adesione al prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il “**Periodo di Offerta**”), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una, così come indicato nelle Condizioni Definitive. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo il loro ordine cronologico ed entro i limiti dell’importo massimo disponibile.

Durante il Periodo di Offerta l’Emittente, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, potrà:

- estendere la durata del periodo di offerta;
- procedere alla chiusura anticipata dell’offerta, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste dandone comunicazione, in tutti due i casi suddetti, entro 5 giorni, con apposito avviso che sarà pubblicato mediante affissione nella sede sociale ed in tutte le filiali della Cassa, nonchè sul sito internet all’indirizzo www.cr-lavis.net; copia di tale avviso verrà contestualmente trasmessa alla

CONSOB ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 3 – Destinatari dell’Offerta

Le Obbligazioni saranno offerte in Italia ai soggetti che detengono un contratto di dossier titoli presso la Banca.

Potrà essere altresì previsto, secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, che i destinatari siano anche soci della Cassa.

Art. 4 – Godimento e Durata

La durata del Periodo di Offerta, che potrà variare di volta in volta, in relazione al singolo Prestito, sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata dall’Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine ad una data successiva alla Data di Godimento.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominceranno a produrre interessi (la “**Data di Godimento**”) e la data in cui cesseranno di essere fruttifere (la “**Data di Scadenza**”).

Il pagamento delle obbligazioni sarà effettuato mediante addebito sul conto di regolamento agganciato al deposito titoli del sottoscrittore.

La data di valuta con la quale viene effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione è definita “**Data di Regolamento**” e sarà specificata nelle Condizioni Definitive. Questa può coincidere con la Data di Godimento. Nell’ipotesi di sottoscrizioni successive alla Data di Godimento, il prezzo di emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato dal rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione (pari al 100% del Valore Nominale) e a partire dalla Data di Regolamento, le Obbligazioni assegnate nell’ambito dell’offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito titoli intrattenuti presso Monte Titoli S.p.A. dal Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto l’adesione.

Durante il Periodo di Offerta l’Emittente, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, potrà:

- estendere la durata del periodo di offerta;
- procedere alla chiusura anticipata dell’offerta, sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste

dandone comunicazione, in tutti due i casi suddetti, entro 5 giorni, con apposito avviso che sarà pubblicato mediante affissione nella sede sociale ed in tutte le filiali della Cassa, nonchè sul sito internet all’indirizzo www.cr-lavis.net; copia di tale avviso verrà contestualmente trasmessa alla CONSOB ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 5 – Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale.

Per i criteri di determinazione del prezzo si rinvia al paragrafo 5.3 della Nota Informativa.

Art. 6 – Commissioni ed altri oneri di collocamento

La Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra non applica commissioni e oneri espliciti in misura fissa in relazione all’operazione di sottoscrizione dell’Obbligazione.

Art. 7 – Rimborso

Il Prestito sarà rimborsato in un’unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive e, a partire dalla medesima data, cesserà di essere fruttifero.

Qualora la data di rimborso del Prestito Obbligazionario coincida con un giorno non lavorativo, il rimborso del capitale verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Si farà riferimento al calendario TARGET.

- Art. 8 – Rimborso anticipato** Non sono previste clausole di rimborso anticipato.
- Art. 9 – Interessi** Durante la vita del Prestito gli obbligazionisti riceveranno il pagamento di cedole (le “**Cedole**” e ciascuna una “**Cedola**”), il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale il valore del Parametro di Indicizzazione di seguito descritto, eventualmente decurtato o maggiorato di uno spread.
L’Emittente potrà eventualmente prevedere che il tasso annuo lordo per la determinazione delle cedole non possa essere inferiore ad un determinato tasso minimo prefissato (il “*floor*”) e/o superiore ad un determinato tasso massimo prefissato (il “*cap*”), così come indicato nelle Condizioni Definitive.
L’Emittente prefisserà il valore della prima cedola.
La periodicità delle cedole potrebbe non coincidere con la periodicità del Parametro di Indicizzazione; si veda, pertanto, il relativo fattore di rischio (“Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità della cedola”) nelle Condizioni Definitive.
Qualora la frequenza della cedola sia trimestrale o semestrale si procede dividendo il valore del parametro (eventualmente decurtato o maggiorato di uno spread), per due o quattro, a seconda del periodo, e si prendono in considerazione tre cifre decimali senza arrotondamento.
Il valore del Parametro di Indicizzazione, l’eventuale spread aggiunto o sottratto, l’eventuale floor e/o cap, il valore della prima cedola, le modalità di calcolo della cedola e il calendario per il computo dei giorni saranno indicati nelle Condizioni Definitive per ciascun prestito.
L’Agente per il Calcolo è la Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra.
- Art. 10 – Valore del Parametro di Indicizzazione** Il tasso delle cedole successive alla prima sarà pari alla media mensile del mese antecedente lo stacco cedola del tasso Euribor/360 a tre mesi, a sei mesi, oppure a dodici mesi, così come indicato nelle Condizioni Definitive. La media mensile di tale tasso sarà rilevata a cura della Cassa nella sezione “Finanza e Mercati” pubblicata dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” (o, in mancanza, su altra fonte che pubblichi tale media).
L’Euribor è il tasso “lettera” sul mercato interno dell’Unione Monetaria Europea dei depositi interbancari, rilevato a cura delle FBE (Banking Federation of the European Union) calcolato secondo la convenzione ACT/ACT e pubblicato sui maggiori quotidiani finanziari.
Si farà riferimento al calendario TARGET.
Nel caso di indisponibilità del tasso Euribor per più di 10 giorni lavorativi, verrà utilizzato come valore del Parametro di Indicizzazione il tasso Euro Libor (London Interbank Offered Rate) determinato a cura della British Bankers’ Association alla Data di Rilevazione prevista, la cui acquisizione viene effettuata dai principali quotidiani finanziari e dai più diffusi information provider (Bloomberg, Reuters).
- Art. 11 – Servizio del prestito** Il pagamento delle cedole ed il rimborso delle obbligazioni avverranno con osservanza delle norme del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e relativi regolamenti di attuazione. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.
- Art. 12 – Regime fiscale** Il regime fiscale vigente alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito ed applicabile alle Obbligazioni sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.
L’attuale sistema di tassazione prevede una aliquota fiscale pari al 12,5%.
- Art. 13 – Termini di** I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo 5 anni dalla data di scadenza

- prescrizione** delle cedole per quanto riguarda gli interessi, e dopo 10 anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile per quanto riguarda il capitale.
- Art. 14 – Mercati e Negoziazione** Non è prevista su alcun mercato regolamentato la quotazione dei Prestiti che verranno emessi nell'ambito del Programma.
Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo non richiederà l'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni su un Sistema Multilaterale di Negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) o internalizzatori sistematici.
L'Emittente non è a conoscenza di altri mercati regolamentati o equivalenti su cui siano già ammessi alla negoziazione strumenti della stessa classe delle obbligazioni.
La Cassa Rurale Lavis – Valle di Cembra si impegna a negoziare le proprie obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, esclusivamente con la propria clientela, al di fuori dei mercati regolamentati, senza qualificarsi come Internalizzatore Sistemico e secondo le modalità stabilite nella propria policy di pricing e regole interne di negoziazione.
Per informazioni più dettagliate si rinvia al paragrafo 6.3 della Nota Informativa.
- Art. 15 – Garanzie** Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. I titoli non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
- Art. 16 – Legge applicabile e foro competente** Ciascuna Obbligazione a tasso variabile emessa nell'ambito del Programma è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia fra gli obbligazionisti e l'Emittente è competente il Foro di Trento, ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del codice del Consumo).
- Art. 17 – Modifiche al Regolamento** Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali o ambiguità nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.
- Art. 18 – Comunicazioni** Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno pubblicate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo, nonché sul sito internet all'indirizzo www.cr-lavis.net e, ove previsto, saranno trasmesse alla CONSOB ai sensi delle disposizioni vigenti.
- Art. 19 – Varie** La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge.